



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

LUGANO 27 e 28 Marzo 2014.  
*Convegno Internazionale sulla "Libertà religiosa  
nell'età post-secolare"*

ANGELA VALLETTA - ANTONELLA ARCOPINTO

Dal 27 al 28 Marzo 2014 si è svolto presso la Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera un Convegno Internazionale avente ad oggetto tematiche legate alla libertà religiosa, proponendosi di riflettere sulle sue basi filosofiche, teologiche e giuridiche nonché di analizzare gli strumenti giuridici diretti a configurare tale libertà come un diritto fondamentale ed inalienabile dell'ordinamento internazionale.

Il convegno si è articolato in tre giornate, prevedendo ogni giorno, nella fascia mattutina e serale, una Sessione di Dibattito aperta a tutti i partecipanti.

I

La prima sessione di lavori è iniziata con i saluti introduttivi del prof. Vincenzo Pacillo, (Professore associato di Diritto Canonico ed Ecclesiastico nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Professore a contratto di Rapporti Stato - Chiesa nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Padova, nonché Professore di Diritto Ecclesiastico Svizzero, Facoltà di Teologia di Lugano) e, con una breve relazione del Pr. David Jennah (Chiesa Avventista del Settimo Giorno), nella quale sono state sottolineate le problematiche che il Convegno si è proposto di affrontare. Molto interessanti poi le relazioni del prof. Francesco D'Agostino (Professore ordinario di Filosofia del Diritto nell'Università di Roma Tor Vergata) e del prof. Adriano Roccucci (Professore ordinario di Storia Contemporanea nell'Università di Roma Tre) che hanno analizzato sotto il profilo storico, filosofico e giuridico il principio di libertà religiosa. In particolare la relazione del prof. Adriano Fabris, ordinario di Filosofia morale nell'Università di Pisa nonché Direttore del Master ReTe nella FTL, ha riguardato il rapporto religioni - spazio pubblico che nella società attuale, sempre più multireligiosa e multiculturale, risulta essere frutto di numerose riflessioni e problematiche

da governare e, laddove possibile, da risolvere nel contesto delle democrazie occidentali contemporanee.

Il professore Fabris ha ritenuto opportuno analizzare solo quelle occidentali perché in altri contesti, storici o geografici, la necessità di affrontare il rapporto tra religioni e politica o non si pone affatto oppure è già stato risolto alla radice. Non si pone affatto se l'esperienza religiosa non è tale da configurarsi secondo quel plurale le "religioni", appunto che la declina inevitabilmente in forme istituzionali insieme compresenti e diverse fra loro. È risolto alla radice, o si ritiene che lo sia, se lo spazio pubblico conosce una ben precisa gerarchia fra le religioni (fino ad ammettere il riferimento ad una sola di esse), oppure finisce per subordinare ad una mentalità "laica" qualunque interesse religioso.

Il lavoro mira ad evidenziare l'atteggiamento che uno Stato occidentale che si definisce laico mostra nei confronti della religione e soprattutto il suo mostrarsi garante della libertà religiosa. In particolare viene affrontato il problema, nei delicati rapporti tra religioni e politica, che inerisce la corretta gestione dell'universalità non già dunque in prospettiva religionistica, storica o sociologica bensì meramente filosofica.

Oggi si assiste, anzitutto, ad "un'evidente compresenza di culti e religioni in uno stesso spazio geografico e culturale: una compresenza che necessita di essere regolamentata, salvaguardando però la libertà ad esprimersi che ogni culto deve vedersi garantita in un contesto democratico. Ecco il primo elemento, il primo tema che si ricollega al dato di fatto dell'esistenza di una pluralità religiosa. C'è però anche, in parallelo, un altro aspetto: quello riguardante l'esistenza di pellegrini del sacro che si muovono liberamente nello stesso spazio e chiedono, anzitutto alle rispettive Chiese, un'analogia libertà di espressione. Sono coloro che oggi vivono in maniera creativa, a volte sincretistica, molto spesso grazie all'aiuto delle nuove tecnologie, la propria esperienza di fede".

Molto spesso però accade che, a buon diritto o per motivi polemici, le religioni vengono identificate con la versione fondamentalistica di esse. "Il fondamentalismo, come lo stesso Fabris scrive, è una malattia che affligge non solamente la mentalità religiosa, ma ogni forma di pensiero che ritenga di avere un accesso esclusivo, privilegiato e immediato all'assoluto". C'è anche però chi mostra un atteggiamento di indifferenza al fenomeno religioso, "atteggiamento che mette fra parentesi appunto ogni differenza fra chi è coinvolto in una dimensione religiosa e chi non lo è".

L'indifferenza non riguarda solo il rapporto tra essere umani e mondi religiosi ma anche ciò che accade all'interno di essi. Per cui, ad esempio, c'è chi oggi si dice cristiano, e magari cattolico, manifestando però piena indif-

ferenza nei confronti dei precetti e delle indicazioni che provengono dalla sua istituzione di riferimento.

Il modo in cui in Occidente si è provveduto a governare le differenze è stato l'adozione di due tipi di modelli: quello del multiculturalismo (che caratterizza l'approccio anglo-americano alla questione) e quello dello statalismo (qual è stato realizzato nel contesto francese).

Entrambi, scrive Fabris, sono considerati inopportuni. Il primo perché afferma la libertà di espressione da parte delle religioni nell'agone pubblico. In definitiva, qui, la libertà delle comunità religiose è intesa allo stesso modo della libertà degli individui: cioè come "una regolamentazione del libero arbitrio nelle sue espressioni pubbliche attraverso l'individuazione di norme generali".

Il secondo, invece, prevede che i fedeli siano da considerare anzitutto come cittadini quindi subordinare la loro identità religiosa a quella civile e politica che si trova su di un territorio neutro e neutrale.

Ne consegue che i valori della comunità sono da considerarsi anzitutto come qualcosa di non religioso perché la religione è vista come appartenente alla sfera interiore di un individuo. Ne deriva l'inevitabile fallimento perché l'uno ha dato troppo spazio all'identità religiosa intesa soprattutto come identità di una comunità; l'altro, considerandola come identità dell'individuo, gliene ha lasciato troppo poco. Ma il problema è soprattutto riflettere su cosa si intende per diritto di libertà religiosa perché il paradosso più grande è che gli Stati democratici non conoscono in fondo il significato e la portata di tale diritto, soprattutto del termine libertà.

A conclusione della relazione il prof. Fabris ha prospettato delle possibili soluzioni o meglio indicazioni per risolvere il problema affrontato. Anzitutto occorre ripensare "il concetto di identità" intesa non solo nella sua accezione "chiusa", esclusiva e escludente ma anche come "identità aperta" nel senso che il soggetto si comprende anzitutto nella sua dimensione relazionale.

Con la promozione di un'identità aperta soprattutto all'interno degli stessi ambiti religiosi, viene ad emergere e a realizzarsi una forma diversa di collegamento fra particolare ed universale. Quindi viene ad essere rivisitata la stessa nozione di "universale" che non è più qualcosa di fisso, di stabilito una volta per tutte, qualcosa semplicemente da contemplare, come accadeva nel caso delle idee platoniche. Bisogna invece intendere l'universale nei termini di una dinamica di progressiva apertura, relazione, condivisione. "Si tratta della condivisione di ciò che, per gli esseri umani, è già comune: un'identità relazionale, una relazionalità messa in opera dall'uso del linguaggio, il riferimento a principi capaci di orientare i pensieri e le azioni di ciascuno, motivandoli ed evitando di cadere nell'indifferenza".

Dunque, il nesso tra particolare ed universale non si pone nei termini di un'identificazione, ovvero nella forma di quel corto circuito che è proprio dei fondamentalismi.

Se c'è un assoluto a cui far riferimento nello spazio pubblico, conclude Fabris, questo è l'assoluto della relazione che si riconferma come tale solo se si concretizza nei rapporti con l'altro. Ciò, dunque, si realizza solo se viene meno il suo carattere di "assoluto" intendendo con tale termine quel che, a partire da questa prospettiva relazionale, viene rigettato nella sua forma più rigida, intransigente e dogmatica.

## II

La seconda sessione di lavori è iniziata con le relazioni del dott. Ganoune Diop (Dipartimento per la libertà religiosa, Chiesa avventista del settimo giorno), del prof. Antonio Fuccillo (Professore ordinario di Diritto Ecclesiastico, Seconda Università di Napoli) e del prof. Luca Vespignani (Professore associato di Diritto Costituzionale, Università di Modena e Reggio Emilia) che hanno affrontato il particolare aspetto della libertà religiosa negata analizzando le persecuzioni e i conflitti religiosi nel XXI secolo.

Il prof. Fuccillo, nella sua relazione, sostiene che la convinzione ormai diffusa secondo cui "le lotte religiose siano ormai racconti di ammuffiti libri di storia, o, tutt'al più, riguardino i Paesi sottosviluppati" sia assolutamente un mito da sfatare. Si tende ad ignorare, infatti, il dato che il fattore religioso sia uno dei motori sociali dei nostri tempi, costitutivo da un lato dell'appartenenza ad un gruppo, dall'altro momento di diversità culturale dei singoli e dei popoli.

La "questione religiosa" non riguarda solo chi abbraccia una determinata fede e che deve convivere sul medesimo territorio con soggetti aventi credenze e valori diversi, spesso contrastanti, ma anche i non credenti che, non soltanto al pari dei primi, hanno volontà e difficoltà ad ottenere spazi di azione e di tutela sempre più ampi, ma addirittura, con difficoltà, riescono ad affermare la propria visione del mondo in quei posti che hanno ordinamenti giuridici fortemente influenzati dai diritti confessionali.

Si sta dunque portando il fattore religioso sempre più all'attenzione del diritto visto come scienza deputata al raggiungimento della "pace sociale", essendo lo stesso elemento caratterizzante e problematico di tutte le società moderne che spesso tendono, nascondendosi dietro il velo di una sbandierata laicità, a porsi con indifferenza e superficialità nei confronti della religione, inducendo in alcuni casi chi proclama una determinata fede a reclamare il proprio spazio mediante atti violenti.

La negazione della libertà religiosa, ribadisce il prof. Fuccillo, è problema

di ogni società contemporanea, anche di quelle che si ergono a baluardi della democrazia nel momento in cui non consentono a coloro che hanno credenze, fedi, culture diverse da quelle della maggioranza di accedere liberamente ed ugualmente ai propri sistemi economici, sociali e giuridici.

Le criticità inerenti la problematica della libertà religiosa, quindi, sono molteplici e variegata, nel “Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief Excerpts of the Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for Communications” dell’Ufficio “diritti umani” dell’ONU, emergono dati di assoluto rilievo che rappresentano come il fronte della “libertà religiosa” sia sempre aperto e proponga un insieme di situazioni variegata che toccano gli estremi delle guerre di religione presenti tuttora in alcuni Paesi e dei conflitti tra “diritti fondamentali” tipici del mondo occidentale.

Non è certo agevole operare una disamina, ergo trovare una soluzione per ogni tipo di controversia, ma si potrebbe agire dal punto di vista giuridico affinché tali conflitti vengano affievoliti o, in alcuni casi, gestiti in modo tale da evitare situazioni estreme di violenza.

Se è vero che nel mondo occidentale, rispetto ad altre zone, i conflitti religiosi tendano ad assumere una forma meno violenta, non si può negare che gli stessi sussistano e si traducano in atteggiamenti subdoli e discriminatori. E pertanto occorre una risposta giuridica efficiente che, indipendentemente dalla forma e dai motivi delle controversie, comporti una tutela legislativa e giurisdizionale del fenomeno religioso, volta ad eliminare le fenomenologie discriminatorie, conseguentemente persecutorie.

In tale prospettiva va letto il richiamo del summenzionato rapporto dell’ONU il quale, al riguardo, chiede agli Stati una particolare tutela soprattutto in ambito penale: ogni Stato dovrebbe fornire garanzie giurisdizionali e legislative ad hoc per garantire l’esercizio della libertà religiosa ad ogni individuo che abbracci una fede piuttosto che un’altra.

Sarebbe inoltre auspicabile che alcuni Stati membri adottino una normativa generale sulla base di standard internazionali. La legislazione penale, infatti, dovrebbe essere emanata non solo imponendo pene severe sulle singole forme di discriminazione, ma soprattutto occorrerebbe definire un nuovo reato, quello della discriminazione razziale e religiosa aggravata che dovrebbe prevedere una sanzione specifica più severa. Bisognerebbe altresì istituire un’Autorità di pari opportunità per monitorare le discriminazioni razziali e religiose che comportano una limitazione d’accesso agli strumenti sociali ed economici di una determinata comunità per motivi religiosi e/o culturali.

Spesso si tende a dimenticare che in tema di violazione della libertà re-

ligiosa la norma penale dovrebbe rappresentare l'*extrema ratio* tra i rimedi giuridici, dovrebbe cioè operare solo qualora la libertà religiosa fosse ben lontana dall'essere garantita.

Il prof. Fuccillo a questo punto apporta un concreto contributo all'intervento rappresentando graficamente un'indagine svolta dal Pew Forum che dimostra come l'attuazione della libertà religiosa incontri ostacoli non soltanto nei Paesi confessionalisti o sottosviluppati, bensì anche in quelli apparentemente liberisti. Ed ancora, a conferma di quanto detto, un'altra recente ricerca definisce l'Italia delle religioni come un cantiere senza progetto, all'uopo il Relatore difatti afferma che: "l'assenza di una normativa diretta a regolamentare l'associazionismo religioso e la coesistenza di un diritto "comune" con un diritto speciale riservato ad alcune confessioni religiose, costituisce per l'appunto la maggiore criticità italiana e forse il principale ostacolo ad una espressione della libertà religiosa eguale per tutti".

Negli ultimi anni, anche all'interno del contesto delle cd. "democrazie stabilizzate", il dibattito sul concreto esercizio della libertà di religione ha subito un'accelerazione a causa della crisi delle esperienze (ritenute a torto) consolidate di "regolamentazione" giuridica della libertà religiosa.

Sono cioè entrate in crisi sia le società "confessionaliste", tese cioè a privilegiare una o alcune fedi religiose, sia quelle "separatiste" che, presuppongono una netta distinzione tra Stato e confessioni religiose. Nelle società contemporanee, il binomio o in certi casi la dissociazione Stato-religione, Stato-confessioni religiose costituisce un genus di rapporti a cui rispondono diverse species e che possono in determinati ed estremi ambiti sfociare in condotte discriminatorie e restrittive, nonché in conflitti cultural-religiosi.

Si rappresenta che gli autori Grim e Finke, in seguito ad una ricerca, affermano che l'omogeneità religiosa non assicura libertà dai conflitti.

Infatti, viene rappresentato tramite grafico che il 33% dei Paesi dominati da una sola religione hanno un alto livello di persecuzione raffrontato al 20% dove non è presente una religione imperante. Del resto, spiega il Relatore, gli Autori evidenziano che il "pericolo del dispotismo" diventa reale quando esiste una sola religione dominante, invece una pluralità di fedi è sempre associata con la "tranquillità pubblica".

Appartenere a minoranze religiose può, come già precedentemente rappresentato, anche incidere rispetto all'accesso all'ambito lavorativo ed economico di una società, comportando un peggioramento della qualità di vita del discriminato. D'altronde le grandi democrazie occidentali sono spesso ricordate per le proprie condotte discriminatorie rispetto agli strumenti finalizzati al benessere economico, registrandosi pertanto notevoli violazioni della libertà religiosa soprattutto se riferita alle minoranze.

Ed è anche qui che la scienza del diritto dovrebbe intervenire, come sostiene il prof. Fuccillo citando un pensiero del prof. Mario Ricca, affinché “gli stranieri e comunque le minoranze abbiano il diritto” di essere riconosciuti “nella legge e non solo di fronte ad essa”.

Ed allora la sfida che attende le società contemporanee è proprio questa, conclude il Relatore, consentire a tutti di vestire, cibarsi, lavorare, vivere e morire secondo le proprie credenze, siano esse appartenenti o meno a quelle di maggioranza; questo l’antidoto efficace alle persecuzioni religiose derivanti dalla libertà religiosa negata.

La seconda sessione di lavori si è conclusa con la testimonianza dell’Istituto DiReCom della FTL che ha dimostrato come si può concretamente favorire il dialogo tra le religioni.

### III

Dopo il coffe break ha avuto inizio la terza sessione che ha visto protagonisti il prof. Luigi Foffani (Professore ordinario di Diritto Penale, Università di Modena e Reggio Emilia), la dott.ssa Anna Gianfreda (Ricercatore, Università Cattolica di Piacenza) ed il prof. Enrico Vitali in qualità di moderatore (Professore emerito di Diritto Ecclesiastico, Università di Milano). Le loro relazioni hanno avuto ad oggetto il peculiare rapporto che c’è tra libertà di religione e libertà di espressione tra conflitto e prospettive di armonizzazione.

La dott.ssa Anna Gianfreda ha argomentato il rapporto intercorrente tra la libertà di religione e la libertà di espressione, i relativi conflitti e le prospettive di armonizzazione nell’ottica della Cedu.

In tema di conflitto tra libertà di religione e libertà di espressione, le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono state numericamente scarse nonché caratterizzate da percorsi argomentativi non sempre lineari, ma tanto non basta a sminuire l’interesse e l’importanza delle pronunce stesse in quanto, gradualmente, hanno affrontato in modo multiprospettico il problema giuridico del bilanciamento tra le due libertà, aprendo le porte a diversi tipi di riflessione.

La Gianfreda dà avvio al proprio intervento partendo dal seguente quesito: se e come la comprensione dei contenuti di ciascuno dei due poli del conflitto “libertà di religione vs libertà di espressione” è cambiata per effetto del loro interagire e scontrarsi.

È palesemente innegabile che in seguito agli interventi, sia nazionali che europei, della giurisprudenza e in qualche rara occasione del legislatore, il contenuto di entrambe le libertà abbia nel corso del tempo mutato forma, confini e caratteristiche non soltanto se singolarmente prese in considerazione, ma anche, anzi soprattutto, se relazionate tra loro.

Partendo proprio dai dibattiti vigenti in ambiti nazionali, uno dei primi problemi affrontati dalla Giurisprudenza di Strasburgo è stato se nella tutela della libertà religiosa ex art. 9 CEDU fosse o meno ravvisabile un diritto a non essere offesi nei propri sentimenti religiosi e se tale diritto fosse idoneo a rappresentare un limite alla libertà di espressione o quanto meno a costituire un legittimo criterio di bilanciamento tra le due libertà. Dalle prime pronunce della Corte, emanate negli anni '90 e seguenti, la risposta a tale quesito è stata affermativa, dunque assistiamo ad un diretto riconoscimento del summenzionato diritto nell'art. 9 della CEDU; e, se in alcuni casi tale diritto non era immediatamente inquadrato nel dato normativo dell'art. 9, veniva comunque fatto ricomprendere nella tutela dei diritti altrui ex art. 10 c. 2 CEDU. A "giustificare" tale linea di giudizio la convinzione che determinate modalità di opporsi, disprezzare o contestare le credenze religiose altrui possono essere in casi estremi mezzi per impedire a coloro che fanno proprie quelle convinzioni di esercitare ed esprimere la libertà religiosa, così come previsto dall'art. 9 della CEDU.

Uno slittamento di approccio lo si può notare nelle decisioni emanate dall'anno 2005 in poi, nelle quali si passa dal valutare non più la legittimità della restrizione alla libertà religiosa, bensì la necessità e la proporzionalità della stessa, ciò comportando un'inversione della normativa posta alla base delle relative valutazioni: non più l'art. 9 posto come fondamento necessario delle limitazioni alla libertà religiosa, bensì un giudizio incentrato sull'interpretazione del comma 2 dell'art. 10 CEDU ed in particolare dei limiti alla libertà di espressione in ragione della tutela generica dei diritti altrui.

La Corte puntualmente ribadisce che la libertà di espressione include non solo idee favorevolmente accolte o indifferenti, ma anche quelle offensive elaborando un caratteristico sistema di criteri volti a valutare la portata offensiva delle manifestazioni del pensiero che ne circoscrivono i contenuti e le modalità "ammissibili".

Occorre in particolare rappresentare la classificazione operata dalla Corte circa la tipologia dei discorsi potenzialmente ingiuriosi attraverso una distinzione tra: a) discorso religioso avente ad oggetto i contenuti dottrinali di una religione, in questo caso il relativo oltraggio costituisce di per sé un potenziale attacco ai sentimenti religiosi del fedele, indipendentemente dal contesto nel quale sono stati espressi e se le Autorità nazionali hanno ristretto quell'espressione del pensiero, hanno esercitato correttamente il loro margine d'apprezzamento; b) discorso sulla religione, rivolto agli appartenenti ad una religione: in tal caso le opinioni offensive a tali argomenti sono state interpretate quali diffamatorie e costituenti violazione dell'art. 10 CEDU in quanto le misure restrittive nazionali non potevano essere consi-

derate necessarie e proporzionate all'esigenza di tutelare la libertà religiosa solo indirettamente colpita dalle affermazioni offensive.

Altro criterio elaborato dalla Corte, che va ad aggiungersi a quello appena esposto, è quello della gradualità dell'offesa in presenza del quale risulta necessario procedere ad una limitazione della libertà di espressione in quanto il suo esercizio non veicolerebbe alcun contenuto costruttivo nell'ambito di un dibattito pubblico.

La dott.ssa Gianfreda fa presente, inoltre, come dal *modus operandi* e dagli esiti delle controversie, la Corte prenda in considerazione il contesto politico - religioso in cui le stesse sono nate, ma non lo pone alla base delle proprie decisioni in quanto si ritiene che il problema della meritevolezza/legittimità della tutela del fenomeno religioso non caratterizzi più, o comunque non solo, la situazione dei Paesi con una religione di Stato o di maggioranza, ma riguarda anche ordinamenti che si dichiarano laici o separatisti e che non sono del tutto immuni, ad avviso della Corte, da illegittime e censurabili restrizioni della libertà di espressione al fine di tutelare la libertà religiosa. Ciò spiega lo sganciamento dei modelli nazionali di tutela penale dall'approccio incentrato sulla protezione istituzionale del fenomeno religioso dipendente dall'assetto ordinamentale relativo ai rapporti tra Stato e Chiesa, nonché la conseguente esigenza di protezione di aspetti concreti del fenomeno religioso mediante giudizi della Corte che affondano le proprie convinzioni, come già premesso, non solo sul contesto politico - religioso del Paese in cui la controversia è maturata, ma anche sulle circostanze di fatto e di tempo che hanno determinato i relativi conflitti.

Conflitti la cui natura risulta palesemente mutata nella società contemporanea, in quanto gli stessi non possono più essere semplicemente ridotti ad un mero scontro tra le due libertà in esame a rivendicazioni di spazi nei confronti dello Stato, bensì rispecchiano una necessità di equilibri tra diritti nella manifestazione di valori e credenze costitutive delle diversità tra individui che cercano riconoscimento anche mediante le varie forme di espressione.

La libertà religiosa richiede tutela e bilanciamento rispetto alla libertà di espressione e deve essere, dunque, guardata in una doppia dimensione: quella della sicurezza e quella delle identità religiose. Nel primo caso occorre rilevare e gestire il rapporto che la libertà religiosa va ad instaurare con l'ordine pubblico, tanto in quanto la stessa diviene input di espressioni intolleranti e violente, nonché contemporaneamente destinataria delle situazioni d'odio che ne scaturiscono, comportando, in determinati casi, una limitazione dell'esercizio e del libero godimento della libertà religiosa stessa. Il rapporto con l'aspetto identitario, invece, nasce dalle sempre più frequenti ed incalzanti istanze di riconoscimento e di protezione delle "differenze",

non mediante un modello di tutela standardizzato, eguale per tutti, bensì attraverso istituti e ragionamenti giuridici che tengano in considerazione la cultura, i precetti religiosi, le tradizioni delle singole comunità istanti.

Ed effettivamente la diversificazione geografica dei conflitti, la loro natura, nonché le multiculturali poste alla genesi delle controversie, evidenziano la difficoltà e per certi versi l'inadeguatezza delle soluzioni giurisprudenziali elaborate col fine di armonizzare sia le problematiche relative al rapporto tra le due libertà, sia l'approccio dei vari Stati europei rispetto ad esse.

Tuttavia, la dott.ssa Gianfreda, nel concludere, fa notare che nonostante la natura dialogica delle pronunce della Corte di Strasburgo, caratterizzate spesso da un'evidente attaccamento a criteri giurisprudenziali e normativi nazionali, non adeguati evidentemente per la risoluzione dei vari tipi di controversie, le stesse hanno in ogni caso avuto il ruolo decisivo nell'azione di bilanciamento della libertà religiosa con quella di espressione, nonché con l'ordine pubblico, soprattutto nel campo della tutela penale della religione.

All'uopo, occorrerebbe elaborare risposte sanzionatorie significative in ragione della specialità della libertà religiosa che tenga, come anzidetto, in questione la particolarità delle dimensioni conflittuali coinvolte.

Occorrerebbe elaborare risposte sanzionatorie significative in ragione della specialità della libertà religiosa che tengano, come anzidetto, in questione la particolarità delle dimensioni conflittuali coinvolte.

#### IV

L'ultima sessione di lavori ha visto affrontato il tema della libertà di religione nei luoghi di culto e l'utilizzo dei simboli religiosi. Moderatore è stato il prof. Libero Gerosa (Professore ordinario di Diritto Canonico nella FTL, Direttore del Master DiReCom), relatori il dott. Claudius Luterbacher (Cancelliere della Diocesi di San Gallo) ed il prof. Vincenzo Pacillo (Professore associato di Diritto Canonico ed Ecclesiastico nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Professore a contratto di Rapporti Stato - Chiesa nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Padova, nonché Professore di Diritto Ecclesiastico Svizzero, Facoltà di Teologia di Lugano).

Nella sua relazione il dott. Luterbacher ha esaminato gli articoli della Costituzione svizzera che tutelano la religione e la libertà di coscienza nonché le recenti decisioni del Tribunale Federale.

Il prof. Pacillo ha analizzato l'origine dell'attuale contesto sociale delle democrazie dell'Europa occidentale caratterizzato dalla presenza di una pluralità di opzioni etiche garantite dalla cornice giuridica e politica del pluralismo istituzionale, confessionale e culturale. "Pluralità e pluralismo, continua

il Professore, sono elementi fondamentali dello Stato laico contemporaneo: solo un ordinamento policentrico e garante delle diverse visioni della vita buona può infatti essere effettivamente capace di separare diritto e morale ed essere (oltre che apparire) effettivamente neutrale rispetto alle diverse credenze presenti sul territorio”. Da un lato, la tutela del pluralismo ideologico ha pienamente realizzato il passaggio dalla politica della verità alla politica della volontà popolare, in cui le verità rivelate devono necessariamente lasciare il passo alla critica, alla discussione e al consenso per intersezione tra le diverse visioni ideologico - politiche che esistono all’interno dello Stato.

Dall’altro, la necessità di garantire diverse visioni della vita buona e la coesistenza, con pari dignità, di diverse controculture – anche di carattere religioso – all’interno della vita sociale – comporta la necessità di tutelare al massimo la libertà morale di ogni individuo, soprattutto nell’esercizio di quei comportamenti che discendono direttamente dall’esigenza di ottemperare ad un precetto confessionale. Da ciò deriva la diffusione dell’idea secondo cui il diritto individuale di libertà religiosa è strettamente connesso al diritto di vivere secondo coscienza nel senso che una società aperta e plurale deve poter assicurare il libero perseguimento di un proprio progetto di vita attraverso un complesso di scelte ed azioni anche quando queste non siano espressione della cultura dominante, ma di una controcultura legata a precetti di carattere religioso. Quindi il diritto alla libertà di coscienza e di religione si atteggia a garante del pluralismo morale e di conseguenza dona la facoltà di utilizzare segni e simboli caratteristici del proprio credo e quella di edificare luoghi di culto secondo i precetti della confessione cui si appartiene, sempre che non collidano con principi costituzionali, solo allora diventeranno oggetto di repressione statale.

I simboli che vengono proposti alla comunità statale, continua il prof. Pacillo, possono essere inclusi nell’alveo dei “simboli della coscienza”, ossia le entità simboliche dirette a rappresentare i valori cui si riferiscono individui o comunità intermedie, anche di carattere religioso che operano all’interno della collettività istituzionale. Quelli, invece, imposti dallo Stato – ordinamento costituiscono una species del genus “simboli del potere”, nel senso che si tratta di simboli la cui ostensione è comandata dai poteri pubblici, i quali vincolano tutti i consociati ad entrare in relazione con essi.

In caso di conflitti, ed a riguardo vi è una copiosa giurisprudenza che testimonia come è sempre più sentita ed avvertita tale problematica nell’odierna società europea (vedi la Francia), questi dovrebbero essere risolti, afferma Pacillo, mediante il consenso ad un’amplissima libertà nell’uso di “simboli religiosi della coscienza” eliminando così i “simboli religiosi del potere”. Però questa soluzione non appare priva di critiche.

In primo luogo, esistono categorie di persone, come gli insegnanti, per le quali l'utilizzo indiscriminato di simboli della coscienza appare non del tutto compatibile con il ruolo pubblico da queste svolto nello Stato laico. Si ricorderanno le legislazioni di diversi Länder tedeschi che hanno vietato agli insegnanti delle scuole pubbliche l'uso di simboli religiosi.

In secondo luogo esistono simboli religiosi della coscienza, come il burqa ed il niqab, la cui ostensione non pare perfettamente compatibile con alcuni principi base del costituzionalismo europeo, e questo anche in assenza di divieti espliciti. Si pensi all'ordinamento italiano, nel quale non pare esistere una norma che vieti esplicitamente l'utilizzo di velature religiose nei luoghi pubblici, anche quando esse occultino la fisionomia del volto. In terzo luogo, molti ritengono che il mantenimento di "simboli religiosi del potere" all'interno dello spazio pubblico non solo non comporti una lesione della laicità dello Stato, ma non violi neppure la libertà religiosa di chi non riconosce ad essi un valore sacrale. Il caso più emblematico è quello del crocifisso che secondo alcuni può essere considerato un simbolo culturale capace di riassumere i valori sui quali si fonda la tradizione europea, ovvero un simbolo tradizionale la cui ostensione si ricollega ad una radicata consuetudine, ovvero un simbolo totalmente passivo, incapace di pregiudicare la laicità delle istituzioni e la libertà di coscienza di chi si trova a porsi in relazione con esso. La proposta è quella di affidare i conflitti simbolici alle *Modes Alternatifs de Résolution des Conflits*, sviluppando forme di *Med-arb* capaci di indurre le parti in disaccordo a trovare una soluzione amichevole fondata sul dialogo e la mediazione culturale ed allo stesso tempo designando un organismo terzo nel ruolo di arbitro qualora il compromesso non possa essere raggiunto. Anche per quanto concerne gli edifici di culto l'oggetto ed il contenuto della libertà di religione è la facoltà di manifestare pubblicamente il proprio credo nel culto, nell'osservanza dei riti, nella pratica e nell'insegnamento, individualmente o in comune con altri. Risulta così evidente che non solo il profilo "negativo" della libertà religiosa merita protezione da parte dello Stato, ma anche la sua esplicitazione nella sfera pubblica.

Alla fine delle relazioni vi è stato un interessante dibattito che ha visto la partecipazione dei molti convegnisti presenti da cui sono emersi spunti di riflessione ed approfondimento di elevato interesse scientifico.

Così nello scenario suggestivo e silenzioso delle montagne svizzere e dello splendido lago il Convegno è terminato con le conclusioni del prof. Silvio Ferrari (Professore ordinario di Diritto Canonico, Università di Milano) e del prof. Stefan Mückel (Professore nella Albert - Ludwigs - Universität Freiburg im Breisgau).